Procedura Aperta per affidamento del servizio di refezione scolastica ridotto impatto ambientale per le Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 - Comune di San Genesio ed Uniti PV

CIG: B61F568966

Quesito 1
Con la presente a richiedere:

1. qual è l'attuale gestore
2. il prezzo dallo stesso applicato?

Risposta 1
I quesiti non risultano rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta.

Quesito 2
l'ART. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto cita quanto segue: "*Al fine di ottimizzare l'espletamento del servizio, l'O.E.A. può offrire in sede di gara l'integrazione della dotazione comunale esistente con arredi ed attrezzature che resteranno in capo alla S.A. al termine del contratto senza nessun onere aggiuntivo. L'offerta deve contenere la descrizione dettagliata degli elementi offerti, con schede tecniche descrittive delle norme costruttive, ambientali e di sicurezza rispettate, delle prestazioni effettuate, della classe di consumo energetico, con foto o illustrazioni*". Si chiede cortesemente se tali schede tecniche possano essere proposte come allegato al progetto tecnico.

Risposta 2
Viene concessa la possibilità ad aggiungere allegati all'offerta tecnica, solo se gli stessi rivestano elemento fondamentale per la precisazione dell'offerta e risultino necessari.

Quesito 3
Spettabile, con riferimento a quanto riportato all'art. 6 del disciplinare di gara, si rappresenta che:

- Il rinnovo del CCNL è intervenuto prima dell'avvio della procedura in oggetto e dunque per il calcolo del costo della manodopera stimato è necessario tenerne conto. Alla data di pubblicazione della presente procedura una tranche di incremento è già stata applicata (giugno 2024), e nel corso dell'esecuzione del contratto ne sono previste altre tre, per un incremento percentuale complessivo pari al 12,19%. Pertanto, il costo della manodopera stimato da codesta Spettabile Amministrazione non rappresenta il costo reale del contratto ed è stato sottostimato, come lo è stata di conseguenza anche la base d'asta.
- Gli aumenti del CCNL non possono essere gestiti mediante l'istituto della revisione dei prezzi di cui all'art.60 del Codice, che prevede una soglia % minima di incremento all'accesso con un riconoscimento dell'80%; gli incrementi in commento non attengono alla variazione dei prezzi di mercato ma ai trattamenti salariali minimi del personale impiegato nell'appalto, incrementi che devono obbligatoriamente essere riconosciuti a questi ultimi e che non possono essere soggetti ad un meccanismo revisionale che per sua natura è eventuale, né possono essere lasciati in capo all'appaltatore.

Si chiede quindi a codesta Stazione appaltante di voler rettificare l'importo del costo della manodopera tenendo in considerazione gli incrementi da rinnovo del CCNL, non contemplati nelle tabelle ministeriali risalenti al 2021, già registrati e da registrarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
La rettifica della legge di gara si impone anche sotto un distinto profilo.

Risposta 3
Come indicato nel Disciplinare di gara all'art. 6 PREZZO POSTO A BASE D'ASTA - Valore dell'Affidamento "*La stima del costo della manodopera viene effettuata ai valori della pubblicazione del bando (con l'uso delle tabelle ministeriali presenti e pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro), ed anche la dichiarazione dell'Operatore Economico dovrà essere corrispondente come periodo.*"
Attualmente le tabelle pubblicate dal Ministero risultano essere relative a Dicembre 2021.
La S.A. è tenuta a "stimare" il valore dell'Appalto secondo i dati disponibili, e sarà il concorrente, in base alle proprie valutazioni ad indicare il proprio costo aziendale e la eventuale convenienza alla partecipazione.
Il Correttivo al Nuovo Codice ha precisato modalità ed indici per le revisioni prezzi, per i settori merceologici.

Quesito 4
Con riferimento alla previsione di cui all'art.6 del disciplinare di gara per cui il monte ore del personale non può essere ridotto ("NON SARANNO PERTANTO AMMESSE OFFERTE CON UN NUMERO DI ORE INFERIORE"), si rappresenta che tale divieto risulta essere in contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost e con la definizione stessa di contratto di appalto ex art. 1655 cc, che consente all'appaltatore di assumere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Si chiede pertanto che venga consentito all'appaltatore, mediante una rettifica della richiamata previsione di lex specialis, di proporre una propria organizzazione del servizio, in coerenza con quanto prescritto dal Capitolato.
La rettifica della legge di gara dovrà al contempo comportare una proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
È infatti di tutta evidenza che quanto sopra segnalato impone un intervento da parte di codesta Amministrazione che incida in modo significativo sul contenuto della legge di gara e che non può essere gestito con lo strumento dei chiarimenti.
Infatti, com'è noto, il limite operativo proprio dei chiarimenti è quello di non avere contenuto provvedimentale e di non poter costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara, essendo ammissibili solo qualora contribuiscano, "con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost." (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; Cons. Stato, sez. III, 7 settembre 2022, n. 7793).

Risposta 4
Trattasi di un refuso, verrà ripubblicato il Disciplinare di gara revisionato.

Quesito 5
A pagina tre del disciplinare si precisa che le ore indicate come necessarie allo svolgimento del servizio non possono essere ridotte. All'articolo 6 del disciplinare si richiede di inserire nella proposta tecnica una relazione dettagliata del personale impiegato, viene però precisato che non saranno ammesse offerte con un numero di ore inferiore ; Si chiede di confermare che il monte ore di riferimento sia quello contenuto nell'allegato "elenco personale".

Risposta 5
Trattasi di un refuso, verrà ripubblicato il Disciplinare di gara revisionato.

Quesito 6
All'articolo 10 del disciplinare viene richiesto:

- I concorrenti devono dimostrare di rispondere ai requisiti specifici previsti dall'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.Lgs. 209/2024 correttivo:
 a. Assicurare che almeno una parte del personale assunto sia composto da donne, promuovendo la parità di genere.
 b. Garantire che almeno una parte del personale assunto abbia età inferiore ai 36 anni.

Per la comprova del requisito elenco del personale impiegato che faccia comprendere quanto sopra.
Considerato che l'elenco del personale contiene dati sensibili, siamo a chiedere conferma che, ai fini della comprova sia corretto inserire il rapporto annuale sulla situazione del personale recante dimostrazione in forma aggregata del rispetto della parità di genere.
Si chiede altresì di chiarire se per "personale assunto" si debba intendere il personale già assunto presso l'OE o se riguardi eventuale nuovo personale da assumersi in caso di aggiudicazione.

Risposta 6
Nella busta amministrativa sarà sufficiente, presentare il Rapporto di parità di genere presentato (per operatori obbligati) oppure un'autodichiarazione del requisito, successivamente, nel caso in cui l'operatore economico risultasse aggiudicatario della procedura verrà richiesta la comprova dello stesso, con tutti i dati necessari, anche sensibili, che resteranno nella tutela e protezione della CUC secondo normativa e GDPR.
Per "personale assunto" si intende personale già assunto presso l'OE (anche in altre sedi).

Quesito 7
sempre all'articolo 10 Si precisa che, a seguito delle verifiche istruttorie e delle indagini effettuate, CIT ha accertato per quanto segue:
- Lo stipulando contratto per l'erogazione dei servizi oggetto del bando non comporterà l'assunzione di nuovo personale, considerata la natura e la modesta entità delle prestazioni richieste;
- I servizi da eseguire saranno garantiti utilizzando risorse umane già regolarmente impiegate così come previsto dalla Clausola Sociale. L'assunzione di nuovo personale, in rapporto alla natura e al valore dei servizi, risulterebbe in contrasto con il principio di economicità previsto dal Codice dei contratti pubblici;

Siamo quindi a domandare in relazione al criterio premiale A1 riguardante l'organizzazione del personale (valutata con 7 punti), non essendo consentita una diversa organizzazione del personale, di precisare quali elementi dell'organizzazione del personale saranno oggetto di valutazione.

Risposta 7

La lex specialis non vieta al concorrente di ripensare l'organizzazione attuale, anzi il concorrente deve esprimere la propria competenza ed esperienza nel settore.

Si tratta di descrivere il proprio progetto di organizzazione, le modalità e le procedure che intende attuare, le fasi di lavoro, ecc. Si ricorda che la clausola sociale deve essere oggetto di una proposta (che nella misura in cui è formulata, diviene vincolante, salva la diversa volontà dei lavoratori), ma che non preclude soluzioni diverse, posto che essa non preclude la "*libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva*" (**TAR Lazio Roma, sez. II, 3 marzo 2025 n. 4546**).